

Publicato il 13/07/2017

N. 03762/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02513/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2017, proposto da Artemio Francesco Favretto, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, legalmente domiciliato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR Campania, Napoli, in piazza Municipio n. 64;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, anche domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

dell'atto avente protocollo MDE24094 REG 2012 n. 0025413 datato 30.3.2017, emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Graduati e Militari di truppa, notificato al ricorrente il 21.4.2017 recante rigetto dell'istanza di trasferimento *ex art. 33*, comma 5, della legge n. 104/1992 e per l'accertamento

del diritto del ricorrente di ottenere l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 nella zona richiesta, nonché il

riconoscimento del danno esistenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che alla camera di consiglio dell'11 luglio 2017 è stato dato avviso alla difesa del ricorrente – come da verbale – del fatto che:

- a) il ricorso e l'istanza di fissazione d'udienza non sono nativi digitali;
- b) manca l'asseverazione di conformità della procura alle liti e degli atti relativi alla notificazione;

Richiamato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (IV, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017), cui il Collegio aderisce, circa la natura di irregolarità delle violazioni delle regole del PAT e le conseguenze alle stesse ricollegabili, alla stessa rinviandosi in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 3/2 c.p.a. (si veda anche, conforme, TAR Calabria – sede di Reggio Calabria, n. 69/2017);

Ritenuto di dovere pertanto assegnare ai ricorrenti il termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 44/2 c.p.a., degli atti che il Collegio, secondo l'orientamento seguito, ritiene irregolari per le ragioni su specificate;

Ritenuto di dover rinviare l'ulteriore trattazione della lite cautelare alla camera di consiglio del 12 settembre 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) assegna al ricorrente il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per la regolarizzazione di cui in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione della lite cautelare alla camera di consiglio del 12 settembre 2017.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Marina Perrelli

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO